



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 47 DEL 29/03/2022

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA IN CONDIVISIONE CON MODALITA' FREE FLOATING. CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/1990 TRA I COMUNI DI CATTOLICA, GABICCE MARE, MISANO ADRIATICO, RICCIONE E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO.

L'anno duemilaventidue , il giorno ventinove , del mese di Marzo , alle ore 16:20 nella sala Giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	FORONCHI FRANCA	Sindaco	P
2	BELLUZZI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P
3	GABELLINI CLAUDIA	Assessore	P
4	ROMEO NICOLA ANTONIO	Assessore	P
5	UGOLINI ENRICO	Assessore	P
6	VACCARINI FEDERICO	Assessore	P

Totale presenti n. 6

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale Dott. Andrea Volpini .

La Sindaca, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 65 (proponente: BELLUZZI ALESSANDRO) predisposta in data 25/03/2022 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 25/03/2022 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 02 Dott BENZI RICCARDO / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere non necessario per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 25/03/2022 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa _RUFER CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 65

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta della Sindaca;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 65 del 25/03/2022

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA IN CONDIVISIONE CON MODALITA' FREE FLOATING. CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/1990 TRA I COMUNI DI CATTOLICA, GABICCE MARE, MISANO ADRIATICO, RICCIONE E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO.

Assessore competente: BELLUZZI ALESSANDRO

Settore proponente: SETTORE 02

Dirigente responsabile:

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 04 giugno 2019 n.229 ad oggetto: *“Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica.”*;

VISTI i commi dal 75 al 75 vices dell'art.1 della Legge 27/12/2019 n.160 così come sostituiti/aggiunti dall'art.1 ter, comma 1, del D.L. 10/09/2021 n.121 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021 n.156 e come successivamente modificati dall'allegato della Legge 25-2-2022 n. 15 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi – allegato rubricato “Modificazioni apportate in sede di conversione al [decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228](#) - Articolo 10” :

75. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possiedono i seguenti requisiti:

a) le caratteristiche costruttive di cui all' allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019;

b) assenza di posti a sedere;

c) motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;

d) segnalatore acustico;

e) regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies;

f) la marcatura 'CE' prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006.

75-bis. A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data devono essere adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro il 1° gennaio 2024.

75-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi da 75 a 75-vicies bis, i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, possono essere attivati esclusivamente con apposita deliberazione della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione:

- a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
- b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
- c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città.

75-quater. È vietata la circolazione ai monopattini a motore con requisiti diversi da quelli di cui al comma 75.

75-quinquies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a 75-vicies ter, sono equiparati ai velocipedi.

75-sexies. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici sono altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi.

75-septies. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, il conducente del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

75-octies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

75-novies. I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.

75-decies. È vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.

75-undecies. È vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. È altresì vietato circolare contromano, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile.

75-duodecies. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi di indicatori di direzione.

75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:

- a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;
- b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi.

75-quaterdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione di cui al comma 75-terdecies.

75-quinquiesdecies. È vietato sostare sul marciapiede, salvo che nelle aree individuate dai comuni. I comuni possono individuare tali aree, garantendo adeguata capillarità, privilegiando la scelta di localizzazioni alternative ai marciapiedi. Tali aree possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.

75-sexiesdecies. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici, al fine di prevenire la pratica diffusa del parcheggio irregolare dei loro mezzi, devono altresì prevedere l'obbligo di acquisizione della fotografia, al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione dello stesso nella pubblica via.

75-septiesdecies. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici sono tenuti ad organizzare, in accordo con i comuni nei quali operano, adeguate campagne informative sull'uso corretto del monopattino elettrico e ad inserire nelle applicazioni digitali per il noleggio le regole fondamentali, impiegando tutti gli strumenti tecnologici utili a favorire il rispetto delle regole.

75-duodevices. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi da 75-sexies a 75-quaterdecies è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250.

75-undevices. Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.

75-vicies. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 75-quater consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW.

75-vicies semel. Nei casi di violazione della disposizione di cui al comma 75-quinquiesdecies si applica la sanzione di cui all'articolo 158, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevista per i ciclomotori e i motoveicoli.

75-vicies bis. Ai fini delle sanzioni di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies semel si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

75-vicies ter. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in collaborazione con il Ministero dell'interno e con il Ministero dello sviluppo economico, avvia apposita istruttoria finalizzata alla verifica della necessità dell'introduzione dell'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dalla circolazione dei monopattini elettrici. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli esiti dell'attività istruttoria di cui al primo periodo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

VISTA la Circolare 9 marzo 2020 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia Stradale;

RILEVATO che l'attivazione del servizio in oggetto garantisce forme di mobilità sostenibile di supporto al trasporto pubblico e privato costituendo, soprattutto durante il periodo estivo, un valido supporto alla mobilità agile dei turisti;

CONSIDERATO l'interesse dimostrato verso tale servizio dall'utenza nel corso dei precedenti anni;

VISTA la volontà delle Amministrazioni Comunali di Cattolica, Gabicce Mare, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano, di attivare tale servizio unendo i propri territori per garantire un miglior servizio di noleggio di dispositivi elettrici (monopattini) in condivisione con modalità free floating, individuando un unico operatore di noleggio di monopattini elettrici;

RITENUTO che una convenzione tra i Comuni di Cattolica, Gabicce Mare, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano, possa consentire la creazione di un territorio allargato all'interno del quale l'operatore individuato per l'effettuazione del servizio possa garantire continuità della mobilità dei veicoli elettrici, che non vedranno in questo modo interrompere il servizio al confine comunale;

RITENUTO che la creazione di tale territorio unico possa essere un'interessante opportunità per lo spostamento dei turisti e anche dei cittadini tra le varie realtà comunali;

CONSIDERATO che i Comuni di Cattolica, Gabicce Mare, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano, al fine di raggiungere l'obiettivo sopra indicato, provvederanno ad effettuare un'unica procedura di selezione dell'operatore che potrà essere autorizzato a svolgere il servizio nei territori descritti e stabiliscono che il Comune che provvederà ad effettuare tale procedura selettiva unitaria è il Comune di Misano Adriatico, previa sottoscrizione di Convenzione ex art. 15 della L. 241/1990 e che le altre Amministrazioni coinvolte dovranno intervenire in maniera solidaristica con il Comune di Misano Adriatico, Ente capofila;

RITENUTO inoltre che ogni Amministrazione dovrà procedere autonomamente alla sottoscrizione del contratto con l'operatore individuato, il quale sarà obbligato a sua volta a sottoscrivere il contratto con tutti i Comuni coinvolti;

CONSIDERATO che l'accordo in oggetto consente di perseguire obiettivi di economicità degli atti amministrativi e delle procedure selettive;

RITENUTO necessario stabilire le caratteristiche/modalità con le quali il servizio dovrà essere svolto all'interno dei vari territorio comunali e, nello specifico, stabilire, ciascuno per il proprio territorio: il numero minimo e massimo dei dispositivi in circolazione, le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati, le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città, l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio, eventuali altri aspetti del servizio;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

SI PROPONE

1) di attivare, per le motivazioni illustrate in premessa, un servizio di noleggio di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica in condivisione con modalità free floating unendo i territori dei Comuni di Cattolica, Gabicce Mare, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano, provvedendo ad autorizzare all'effettuazione del servizio un unico operatore;

2) di effettuare una unitaria procedura selettiva volta all'individuazione dell'unico soggetto autorizzato allo svolgimento del servizio;

3) di stabilire che provvederà ad effettuare tale procedura selettiva unitaria il Comune di Misano Adriatico e che le altre Amministrazioni coinvolte dovranno intervenire in maniera solidaristica con il Comune di Misano Adriatico, Ente capofila;

4) di approvare, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., lo schema di convenzione tra i Comuni di Cattolica, Gabicce Mare, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano, allegato al presente atto;

5) di stabilire che il servizio, sul territorio comunale, dovrà essere svolto con le seguenti caratteristiche/modalità:

- NUMERO DEI DISPOSITIVI ELETTRICI IN CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE: 120;
- MODALITÀ DI SOSTA CONSENTITE PER I DISPOSITIVI INTERESSATI: la sosta dei monopattini potrà avvenire nelle aree stabilite dalla normativa vigente. Dovrà essere garantito lo stazionamento di un certo numero di

dispositivi elettrici nelle seguenti zone del territorio comunale: Stazione Ferroviaria, P.zza De Curtis (ad eccezione del sabato mattina), area sita nelle immediate vicinanze del Parcheggio le Navi. Il numero dei dispositivi da posizionare su tali aree potrà essere indicato dall'Amministrazione tramite apposita comunicazione.

- LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE NELLE AREE DELLA CITTÀ: al momento non si ritiene di individuare limitazioni alla circolazione

- sarà d'obbligo prevedere idonea copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio;

Ci si riserva la possibilità di modificare le modalità di sosta consentite, di individuare eventuale zone di sosta e limitazioni alla circolazione ove si rendesse necessario per motivi di opportunità, di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.

6) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dr. Benzi Riccardo – Dirigente del Settore 2;

7) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: SUAP, Polizia Municipale, Lavori Pubblici;

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto;

.....

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

LA SINDACA
FRANCA FORONCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

SCHEMA CONVENZIONE

ATTIVAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA IN CONDIVISIONE CON MODALITA' FREE FLOATING. CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/1990 TRA I COMUNI DI CATTOLICA, GABICCE MARE, MISANO ADRIATICO, RICCIONE E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO.

Il giorno..... del mese di dell'anno,

TRA

- 1 - _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di _____ del Comune di Cattolica - C.F. 0034384040 in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
- 2 - _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di _____ del Comune di Gabicce Mare - C.F. 00262320419 in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
- 3 - _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di _____ del Comune di Misano Adriatico - C.F. 00391260403 in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
- 4 - _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di _____ del Comune di Riccione - C.F. 00324360403 in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
- 5 - _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di _____ del Comune di San Giovanni in Marignano - C.F. 820059104019 in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

PREMESSO CHE

- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 04 giugno 2019 n.229 ha disciplinato per la prima volta la circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica;
- l'art. 1 comma 75 della Legge 27/12/2019 n.160 e s.m.i. ha individuato i requisiti che devono avere i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;
- i commi dal 75 al 75 vices dell'art.1 della Legge 27/12/2019 n.160 così come sostituiti/aggiunti dall'art.1 ter, comma 1, del D.L. 10/09/2021 n.121 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021 n.156 e come successivamente modificati dall'allegato della Legge 25-2-2022 n. 15 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" rubricato "Modificazioni apportate in sede di conversione al [decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228](#) - Articolo 10", hanno introdotto nuove disposizioni in materia di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;
- la Circolare 9 marzo 2020 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia Stradale ha dato indicazioni sulle modalità di circolazione dei monopattini elettrici e dei dispositivi per la micromobilità elettrica;
- è volontà delle Amministrazioni Comunali di Cattolica, Gabicce Mare, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano:

- garantire forme di mobilità sostenibile che possano costituire, soprattutto durante il periodo estivo, un valido supporto alla mobilità agile dei turisti / dei cittadini;
- attivare un servizio di noleggio di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica in condivisione con modalità free floating unendo i propri territori comunali, al fine di individuare un unico bacino per l'effettuazione del servizio in questione;
- di autorizzare un unico operatore all'effettuazione del servizio nei territori descritti;
- creare quindi un territorio allargato all'interno del quale l'operatore scelto possa garantire continuità nella mobilità dei veicoli elettrici, che non vedranno in questo modo interrompere il servizio al confine comunale;
- effettuare un'unica procedura per l'individuazione del soggetto da autorizzare all'effettuazione del servizio di noleggio di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica in condivisione con modalità free floating;

- i Comuni di Cattolica, Gabicce Mare, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano hanno deliberato tali obiettivi con Deliberazioni di Giunta:

- Comune di Cattolica Delibera di _____ n. _____ del _____ - esecutiva;
- Comune di Gabicce Mare Delibera di _____ n. _____ del _____ - esecutiva;
- Comune di Misano Adriatico Delibera di _____ n. _____ del _____ - esecutiva;
- Comune di Riccione Delibera di _____ n. _____ del _____ - esecutiva;
- Comune di San Giovanni in Marignano Delibera di _____ n. _____ del _____ - esecutiva;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 - Premessa

1. La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Finalità

1. I Comuni di Cattolica, Gabicce Mare, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano, si convenzionano ai sensi dell'art. 15 della Legge. 241/1990 al fine di:

- garantire forme di mobilità sostenibile che possano costituire, soprattutto durante il periodo estivo, un valido supporto alla mobilità agile dei turisti;
- attivare un servizio di noleggio di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica in condivisione con modalità free floating unendo i relativi territori comunali; al fine di individuare un unico bacino per l'effettuazione del servizio in questione;
- individuare un unico operatore da autorizzare all'effettuazione del servizio;
- effettuare un'unica procedura per l'individuazione del soggetto da autorizzare all'effettuazione del servizio di noleggio di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica in condivisione con modalità free floating.

Art. 3 - Durata

1. La durata della presente convenzione è di due anni dal momento della stipula.

Art. 4 - Comune Capofila e rapporti tra gli enti

1. Al Comune di Misano Adriatico viene conferito il ruolo di Ente capofila.

2. L'Ente Capofila si impegna ad effettuare la procedura selettiva unitaria necessaria per individuare il soggetto unico che sarà autorizzato all'effettuazione del servizio di noleggio di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica in condivisione con modalità free floating sul territorio dei Comuni di Cattolica, di Gabicce Mare, di Misano Adriatico, di Riccione e di San Giovanni in Marignano.

3. Per il perseguimento delle finalità alla base della convenzione si dà mandato al Comune capofila di procedere ad espletare la procedura selettiva per l'individuazione del soggetto che effettuerà servizio in parola e di occuparsi degli adempimenti amministrativi connessi, sulla base delle indicazioni comunicate dagli altri comuni partecipanti. A tal fine i comuni aderenti si obbligano nei confronti del Comune

mandatario, come sopra individuato, a fornire allo stesso le risorse umane e strumentali eventualmente utili e/o necessaria per l'espletamento della procedura.

4. Le altre Amministrazioni coinvolte dovranno comunque intervenire in maniera solidaristica con il Comune di Misano Adriatico - Ente capofila. In particolare:

- le eventuali spese per contenziosi sostenute per dar seguito al mandato ricevuto saranno suddivise per il 50% in parti uguali fra i Comuni aderenti e per il rimanente 50% in proporzione alla popolazione residente al 31/12/2021;

- nell'ipotesi di eventuali contenziosi che dovessero riguardare la fase pubblicistica del procedimento resta in capo al Comune di Misano Adriatico ogni scelta relativa all'adozione degli atti da adottare, ivi compresa la nomina di eventuali legali a difesa delle ragioni dell'ente, con ripartizione delle relative spese secondo il criterio di cui al punto precedente.

Art. 5 - Forme di consultazione degli enti

1. Sia l'Ente capofila sia gli altri comuni aderenti dovranno individuare un referente del servizio al quale sarà possibile rivolgersi per condividere e scambiarsi le informazioni relative allo svolgimento del servizio.

Art. 6 - Rapporto tra gli enti aderenti e l'operatore individuato

1. Ogni Amministrazione dovrà procedere autonomamente alla sottoscrizione di autonomo contratto con l'operatore individuato a seguito della procedura effettuata dal Comune di Misano Adriatico. Tale operatore sarà obbligato a sottoscrivere il contratto con tutti i Comuni sottoscrittori della presente convenzione.

2. La risoluzione, il recesso ed in generale ogni evento che determini lo scioglimento del rapporto negoziale intercorrente fra il singolo Comune e l'operatore economico individuato non avrà incidenza rispetto ai rapporti negoziali intercorrenti fra il predetto operatore e gli altri Enti convenzionati.

In particolare le parti convengono che le vicende esecutive dei singoli contratti (es. anche in termini di varianti, modifiche etc.) non abbiano riflessi rispetto agli ulteriori contratti.

3. Le parti convengono, altresì, che nell'ipotesi di risoluzione, di recesso ed in generale nei casi di scioglimento del rapporto contrattuale del singolo Comune o di più Comuni questi ultimi restino obbligati a garantire la percorrenza sui propri territori ai monopattini dell'operatore originariamente individuato; il tutto salvo il caso in cui tutti i comuni aderenti procedano allo scioglimento del contratto con l'operatore.

4. In particolare nell'ipotesi di cui al punto 3:

- l'operatore potrà continuare a far percorrere ai propri monopattini il territorio del comune con cui il contratto è stato risolto;

- i monopattini medesimi potranno anche concludere la corsa in tale comune;

- il monopattino della ditta non potrà più essere noleggiato all'interno di tale territorio comunale.

5. Il Comune che ha provveduto allo scioglimento del contratto con l'operatore individuato a seguito della procedura effettuata dal Comune di Misano, potrà procedere autonomamente a individuare un nuovo operatore che potrà svolgere l'attività sul proprio territorio, fatto salvo quanto al punto precedente.

6. La facoltà di rinnovo eventualmente prevista nel bando dovrà essere esercitata discrezionalmente dal singolo Comune. Nell'ipotesi di mancato rinnovo troveranno applicazione i precedenti punti 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

Art. 7 - Recesso dalla convenzione

1. Gli enti partecipanti alla presente convenzione potranno recedere dalla stessa solo nel caso in cui tutti i comuni aderenti abbiano proceduto alla risoluzione del contratto con l'operatore.

Art. 8 - Controversie

1. Ogni Amministrazione coinvolta dovrà intervenire in maniera solidaristica con il Comune di Misano Adriatico per le controversie riguardanti la procedura di selezione dell'operatore.

2. Per contro ogni Amministrazione dovrà risolvere autonomamente eventuali controversie relative allo svolgimento del servizio ed al singolo contratto sottoscritto con il soggetto individuato.
3. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli Enti aderenti dovrà essere ricercata prioritariamente in via bonaria, attuando in primis forme di consultazione.
4. In caso di mancata risoluzione in via bonaria, per le eventuali controversie che dovessero sorgere relativamente all'esecuzione del presente atto, la competenza è del Foro di Rimini.
6. Sono fatti salvi i casi di recesso di cui all'art. 8.

Art.9 - Registrazione convenzione

1. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi delle vigenti norme in materia di imposta di registro.
2. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16 tabella All. B del D.P.R. 642/1972.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e seguenti del C.C., si accettano specificatamente gli artt. 4, 6, 7, 8, 9.

COMUNE DI CATTOLICA

COMUNE DI GABICCE MARE

COMUNE DI MISANO ADRIATICO

COMUNE DI RICCIONE

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO